



**Istituto di Istruzione Secondaria Superiore
"U. Mursia" Carini**

**REGOLAMENTO
ESAMI INTEGRATIVI E DI IDONEITÀ
CRITERI E MODALITÀ PER I PASSAGGI TRA VARI
INDIRIZZI DI SCUOLE**

Normativa di riferimento

- D.LGS. 297/94, art. 192,193;
- D.P.R 323/99 (disposizioni per esami integrativi)
- O.M. 90/01, art. 21, 23,24;
- C.M. 10/2016 e susseguenti (c.m. Annuale per l'iscrizione degli alunni)
- Legge 107/15 (norme riguardanti l'obbligatorietà dei percorsi di alternanza scuola-lavoro)

Art. 1 Accoglienza ed inclusione degli studenti

Il nostro istituto accoglie le iscrizioni di studenti provenienti da altre scuole nel rispetto della normativa e delle scelte educative espresse dalle famiglie degli allievi. Tale possibilità sarà valutata ed eventualmente accolta entro i limiti delle risorse di organico, dell'effettiva capienza dell'istituto, dei piani di utilizzo e delle norme di sicurezza degli edifici scolastici secondo quanto predisposto dagli enti locali competenti.

Art. 2 Trasferimenti richiesti al nostro istituto ad iscrizione avvenuta alla prima classe o prima dell'inizio delle lezioni

1) qualora gli interessati chiedano, ad iscrizione avvenuta alla prima classe di un'istituzione scolastica e prima dell'inizio delle lezioni (secondo quanto disposto dalla circolare annuale sulle norme per l'iscrizione degli allievi ad istituti di istruzione secondaria di II grado) di optare per altro istituto e/o indirizzo di studi, la relativa motivata richiesta deve essere presentata sia al dirigente scolastico della scuola di iscrizione che a quello della scuola di destinazione. Dopo l'accoglimento della domanda di trasferimento da parte del dirigente della scuola di destinazione, il dirigente della scuola di iscrizione dovrà rilasciare all'interessato e alla scuola di destinazione il nulla osta. Si richiama l'attenzione sulla necessità che il trasferimento di iscrizione non comporti l'attivazione di nuove classi con maggiori oneri a carico del bilancio dello stato. Le conseguenti rettifiche di anagrafe saranno curate dalle scuole interessate, previa verifica dell'avvenuta nuova iscrizione.

2) qualora i genitori di alunni minori, iscritti e frequentanti classi del primo anno di istruzione secondaria di secondo grado, chiedano, nel corso dei primi mesi dell'anno scolastico (*), il trasferimento a diverso indirizzo di studi della stessa o di altra scuola, essendo mutate le esigenze educative dei propri figli, le istituzioni scolastiche, dopo attenta valutazione delle singole situazioni (secondo quanto riportato al punto 1) ed in relazione ai vigenti orientamenti



giurisprudenziali, concederanno il relativo nulla osta, rispettando così la facoltà dei genitori di scegliere liberamente il corso di studi ritenuto più confacente alle attitudini ed alle aspirazioni del minore. In questi casi, la famiglia sottoscriverà con il D.S. un patto formativo specifico che esplicherà le motivazioni che hanno portato ad una diversa valutazione del percorso scolastico scelto per il proprio figlio/a, precisando i termini di corresponsabilità educativa in questo nuovo processo di inserimento.

(*)il riferimento ai “primi mesi dell’anno scolastico” è da intendersi inderogabilmente per il nostro istituto entro l’inizio del nuovo quadrimestre.

3) Inserimento dello studente nella nuova classe del nostro istituto

L’inserimento dello studente nella nuova classe (scelta a seconda dell’indirizzo richiesto dalla famiglia, valutando il numero degli allievi, la presenza o meno di studenti diversabili/dsa ed ogni altro elemento utile per una valutazione di merito a cura del dirigente scolastico), sarà preceduto dalla relativa comunicazione al docente coordinatore di pertinenza. Il consiglio di classe è delegato ad accertare eventuali carenze disciplinari, da colmarsi mediante specifici interventi da realizzarsi durante l’anno scolastico.

Art. 3 Esami integrativi - passaggio a scuole di diverso ordine, tipo o indirizzo

Norme generali

- 1) Gli alunni ed i candidati promossi in sede di scrutinio finale ad una classe superiore alla seconda in istituti di istruzione secondaria superiore, possono sostenere (mediante la costituzione di apposita commissione esaminatrice) esami integrativi per classi corrispondenti di scuola di diverso ordine, tipo o indirizzo attraverso prove scritte (eventualmente integrate da un colloquio) su materie e/o parti di materie non comprese nei programmi del corso di studi frequentato.
- 2) Le domande di ammissione agli esami integrativi debbono essere presentate al Dirigente Scolastico entro il 15/07 dell’anno scolastico di riferimento. La sessione degli esami integrativi si svolge l’ultima settimana del mese di Agosto (giusta delibera n.14 del Collegio Docenti del 22 Gennaio 2018) e comunque prima dell’inizio delle lezioni dell’anno scolastico successivo, con calendario stabilito dal dirigente scolastico e pubblicato sul sito web dell’istituto.
- 3) Gli alunni che non hanno conseguito la promozione o l’idoneità alle classi suindicate possono sostenere in scuole di diverso ordine, tipo o indirizzo, esami integrativi soltanto per la classe corrispondente a quella frequentata con esito negativo. Analogamente i candidati esterni che non hanno conseguito l’idoneità possono sostenere gli esami integrativi soltanto per classe corrispondente a quella cui dà accesso il titolo di studio posseduto.

N.b. Non è consentito il passaggio ad altro indirizzo di studi per lo studente nello stato di sospensione del giudizio in presenza di debito. Eventuali domande di passaggio per allievi in tali condizioni verranno accettate, sempre entro il 15/07, con riserva.

Art. 4 Allievi in obbligo scolastico: colloqui integrativi (applicazione del dpr 323/99, art.3)

1) Lo studente che, a conclusione del primo anno della scuola secondaria superiore, sia stato promosso e che richiede il passaggio ad altro indirizzo di studi è iscritto alla classe successiva previo un colloquio presso la scuola ricevente, diretto ad accertare le eventuali carenze formative da colmarsi mediante specifici interventi realizzabili all’inizio dell’anno scolastico successivo. Il colloquio sostituisce le prove integrative previste dall’articolo 192 del testo unico n. 297 del 16 aprile 1994. L’inserimento avviene in modo diretto nella classe (scelta secondo i



criteri precisati nel punto 2-c) dopo aver presentato il nulla osta della scuola di provenienza e sarà preceduto dalla relativa comunicazione al coordinatore della classe.

Il consiglio di classe è delegato ad accertare la preparazione sulle eventuali materie non presenti nel piano di studi dell'anno precedente in ragione degli elementi che emergeranno nel colloquio integrativo (che si svolgerà nello stesso periodo in cui si svolgeranno gli esami integrativi) e a disporre specifici interventi da realizzarsi all'inizio dell'anno scolastico. Inoltre per un criterio di trasparenza e di condivisione della scelta sia da parte della scuola che della famiglia, l'accertamento di tali requisiti durante il colloquio integrativo sarà verbalizzato e comunicato alla famiglia.

2) Agli alunni che, in classe seconda durante l'anno scolastico e comunque con richiesta pervenuta non oltre la fine del primo periodo (vedi punto 2-b), chiedono di essere iscritti alla seconda classe di altro indirizzo di studi, si applicano le disposizioni di cui al punto 4-a).

N. B. Non sono accettate richieste di iscrizioni provenienti da altre scuole a classi successive alla seconda presentate durante l'anno scolastico. Le iscrizioni a classi successive alla seconda sono subordinate allo svolgimento di esami integrativi (in caso di cambio di indirizzo di studio) o di esami di idoneità (in caso di mancanza del titolo di studio immediatamente inferiore). Eccezioni a tale regola si applicano quando il passaggio di studenti alla nostra scuola è richiesto per istituti/classi/indirizzi coerenti – per anno e indirizzo - con la nostra offerta formativa purché tali richieste pervengano entro i tempi stabiliti nel punto 2-b). Casi eccezionali che possono derogare tali regole per motivi particolari debitamente motivati (es. Imprevisto trasferimento della famiglia da altra città, figli di genitori che svolgono attività itinerante), saranno esaminati dal dirigente scolastico caso per caso.

Art. 5 Esami di idoneità

1) Norme generali

Le domande di ammissione agli esami di idoneità debbono essere presentate al Dirigente Scolastico entro il 15/07. La sessione degli esami di idoneità ha inizio nel periodo stabilito dal Collegio Docenti (ultima settimana del mese di Agosto- giusta delibera n.14 del Collegio Docenti del 22 Gennaio 2018), in seduta precedente all'anno scolastico per cui si chiude l'esame prima dell'inizio delle lezioni dell'anno scolastico successivo. Gli interessati sostengono le prove di esame sui programmi delle classi precedenti quella alla quale aspirano, limitatamente alle materie non comprese nei programmi della scuola di provenienza, adeguandosi in tal senso alla programmazione del nostro istituto per i vari indirizzi presenti ed a quanto disposto in merito dalle linee guida e dai DPR 87/88/89 del 2010. All'inizio della sessione, ciascuna commissione esaminatrice (ossia di norma il consiglio della classe che frequenterà il candidato), provvede alla revisione dei programmi presentati. La sufficienza e la congruenza di tali programmi con quanto sopra disposto è condizione indispensabile per l'ammissione agli esami.

E' necessario per l'accesso agli esami di idoneità, che lo studente abbia un'età non inferiore a quella di chi abbia seguito regolarmente gli studi, secondo le seguenti precisazioni stabilite dall'ente invigilatore:

2) Candidati esterni

- a) Candidati esterni che siano in possesso di licenza media possono partecipare, trascorso l'intervallo prescritto dalla legge, agli esami di idoneità negli istituti secondari superiori di ogni tipo o indirizzo.
- b) Sono dispensati dall'obbligo dell'intervallo, di cui al precedente comma, i candidati esterni che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età il giorno precedente quello dell'inizio delle prove



scritte, a norma dell'art.193, comma 3, del D.l.von.297/1994.

- c) I candidati esterni che abbiano compiuto o compiano nell'anno in corso il ventitreesimo anno di età sono dispensati dall'obbligo dell'intervallo e dalla presentazione di qualsiasi titolo di studio inferiore
- d) I candidati esterni, in possesso di licenza di scuola media, sostengono le prove d'esame sui programmi integrali delle classi precedenti quella alla quale aspirano. I candidati in possesso del diploma di maturità, di abilitazione di scuola magistrale o di qualifica professionale, ovvero di idoneità o promozione ad una classe precedente l'ultima o ammissione alla frequenza alla classe terminale sostengono le prove di esame (scritte, grafiche, orali e pratiche) sui programmi delle classi precedenti quella alla quale aspirano, limitatamente alle materie non comprese nei programmi della scuola di provenienza.

N.b. I candidati esterni, ivi compresi i candidati ventitreenni, devono documentare di avere espletato attività di lavoro o di avere frequentato un corso di formazione professionale nell'ambito dei corsi regionali coerenti, per durata e contenuto, con quelli previsti dall'ordinamento vigente al quale chiedono di accedere mediante l'esame di idoneità. L'attività lavorativa documentata (con dichiarazione del datore di lavoro) deve essere tale da potersi ritenere, per durata e contenuto, equivalente alla formazione pratica che gli alunni interni ricevono mediante apposite esercitazioni pratiche svolte durante il corso di studi. Per comprovare eventuali esperienze lavorative svolte presso le PP.AA., è ammessa l'autocertificazione.

3) Candidati interni

Possono presentare domanda per gli esami di idoneità i candidati interni che non hanno frequentato o si sono ritirati entro il 15 marzo dell'anno scolastico in corso. Per tali allievi la domanda per sostenere in apposita sessione gli esami di idoneità va presentata entro il 25 marzo. I candidati in possesso del diploma di maturità, di abilitazione di scuola magistrale o di qualifica professionale, ovvero di idoneità o promozione ad una classe precedente l'ultima o ammissione alla frequenza alla classe terminale sostengono le prove di esame (scritte, grafiche, orali e pratiche) sui programmi delle classi precedenti quella alla quale aspirano, limitatamente alle materie non comprese nei programmi della scuola di provenienza.

4) Candidati interni frequentanti la classe quinta

Possono presentare domanda al Direttore dell'U.S.R. Sicilia per sostenere gli Esami di Stato come candidati privatisti i candidati interni che non hanno frequentato o si sono ritirati entro il 15 marzo dell'anno scolastico in corso. L'ammissione di tali candidati è subordinata al superamento dei previsti esami preliminari, intesi ad accertare, attraverso prove scritte, grafiche, scrittografiche, compositivo/esecutiva musicale e coreutica, pratiche e orali, secondo quanto previsto dal piano di studi la loro preparazione su tutte le discipline del quinto anno di corso per l'indirizzo corrispondente.

5) Istruzione parentale (nota miur 781 del 04/02/2011 e nota usr-er n° 5371 del 23/04/2014)

Gli eventuali allievi in **obbligo scolastico** con istruzione parentale, dovranno sostenere gli esami di idoneità nei termini e con le modalità sopra descritte, allo scopo di convalidare formalmente tale tipo di istruzione e consentire agli studenti la regolare prosecuzione degli studi.

Art. 6 Norme per l'alternanza scuola-lavoro (legge 107/15 – art. 1, commi 33 e seguenti) in caso di passaggi per esami integrativi e di idoneità (domande al IV e/o al V anno del



percorso distudi)

La legge 107/2015, all'articolo 1, commi 33 e seguenti, ha introdotto nel secondo biennio e nell'ultimo anno della scuola secondaria di secondo grado l'alternanza scuola lavoro come attività obbligatoria, da sviluppare con percorsi aventi una durata complessiva di almeno 400 ore negli istituti tecnici e professionali e almeno 200 ore nei licei, nell'arco del triennio. L'alternanza scuola lavoro è diventata, così, parte integrante dei curricula scolastici, con l'obiettivo di arricchire e completare la formazione degli studenti mediante l'acquisizione di competenze coerenti con i profili educativi, culturali e professionali dei corsi di studio frequentati, spendibili anche nel mondo dellavoro.

Si ricorda che, come indicato nella guida operativa emanata dal MIUR in data 8 ottobre 2015, le attività di alternanza scuola lavoro possono prevedere una pluralità di esperienze di integrazione con il mondo del lavoro (es.: formazione generale e specifica in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, tirocini, ricerca sul campo, simulazione di impresa, project work in e con l'impresa, progetti di imprenditorialità, orientamento al lavoro ecc.), che possono essere organizzate, in tutto o in parte, nell'ambito dell'orario annuale dei piani di studio oppure nei periodi di sospensione delle attività didattiche, anche all'estero.

Ciò premesso, le istituzioni scolastiche del secondo ciclo di istruzione di ogni tipologia e indirizzo, destinatarie di domande di ammissione al quarto e al quinto anno dei corsi di studio attivati nella scuola, chiedono ai candidati esterni, in possesso dei requisiti indicati dalla vigente normativa (articolo 193 del d. Lgs. 297/19941 e O.M. 91/20012 e seguenti), di documentare le esperienze di alternanza scuola lavoro svolte dal candidato, o le attività ad esse assimilabili quali stage, tirocini formativi, esperienze lavorative anche in apprendistato.

La documentazione delle attività svolte deve essere trasmessa dalle scuole originali al nostro istituto, con l'indicazione della/e tipologia/e delle attività, la durata delle esperienze, le mansioni svolte e le competenze sviluppate.

N.b.La rispondenza – anche in termini di competenze acquisite – delle esperienze lavorative, di tirocinio, apprendistato o alternanza scuola lavoro esibite dal candidato, a quelle previste dall'offerta formativa dell'istituzione scolastica, ai fini dell'ammissione agli esami integrativi o di idoneità, è rimessa alla valutazione della commissione per il percorso di alternanza scuola-lavoro istituita presso l'istituzione scolastica alla quale il candidato presenta, entro i termini di cui al punto 3), la propriarichiesta.

Breve glossario

Esame integrativo:

Esame che deve svolgersi, nella scuola di destinazione prima dell'inizio delle lezioni, su materie o parti di materie non comprese nei programmi del corso di studi di provenienza. Questo esame viene svolto quando si passa ad una classe successiva rispetto a quella frequentata con successo(promozione).

Esami di idoneità:

Esame che deve svolgersi, nella scuola di destinazione prima dell'inizio delle lezioni, su tutte le materie della/e classe/i precedente/i a quella richiesta. Questo esame viene svolto per passare a



classi superiori rispetto a quella per cui si è in possesso di ammissione oppure in casi specifici (es. Istruzione parentale).

Nulla-osta:

Si tratta uno strumento che la norma prevede per garantire e formalizzare il passaggio tra scuole durante l'obbligo formativo. Il nulla-osta viene concesso dal dirigente scolastico della scuola di appartenenza, dopo aver verificato che lo studente trovi accoglienza in altro istituto o comunque espletati l'obbligo con una delle modalità previste dalla normativa

